



REGIONE DEL VENETO

BANDO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PESCA IN ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE PER FAR FRONTE AI DANNI DIRETTI E INDIRETTI DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 78, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, E DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DEL 17 LUGLIO 2020)

N.B. La concessione degli aiuti di cui al presente bando è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.

INDICE

1. Descrizione generale	2
1.1. Campo di applicazione	2
1.2. Obiettivi	2
1.3. Ambito territoriale di applicazione	2
1.4. Disponibilità finanziaria	2
2. Beneficiari delle sovvenzioni	2
2.1. Soggetti richiedenti	2
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	2
3. Modalità di definizione delle sovvenzioni	3
4. Istanza di sovvenzione	4
4.1 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza	4
4.2 Documentazione da allegare all'istanza	5
5. Pagamento dell'aiuto	5
6. Obblighi a carico del beneficiario	6
7. Informativa trattamento dati personali	6
8. Informazioni, riferimenti e contatti	7



1. Descrizione generale

1.1. Campo di applicazione

Il presente provvedimento attua l'articolo 3, comma 1, lettera c) e l'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 luglio 2020, con il quale sono stati stabiliti i criteri per l'attribuzione delle risorse disponibili sul Fondo istituito con articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 subiti dalle imprese della pesca e dall'acquacoltura.

In particolare, il presente bando è finalizzato ad erogare una sovvenzione straordinaria alle imprese del settore della pesca operanti in acque interne e marittime interne in base alle risorse attribuite alla Regione del Veneto dall'articolo 9 del citato Decreto Ministeriale del 17 luglio 2020.

Gli interventi di cui al presente bando sono attivati nel rispetto dei punti 22 e 23 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020 e 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020, e sono comunque subordinati all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati al sostegno delle imprese di pesca operanti nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito di applicazione è rappresentato dall'intero territorio della Regione del Veneto.

1.4. Disponibilità finanziaria

La disponibilità finanziaria complessiva massima del presente bando è pari a Euro 991.228,07, così come previsto dall'articolo 9 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 luglio 2020.

2. Beneficiari delle sovvenzioni

2.1. Soggetti richiedenti

Possono beneficiare delle sovvenzioni previste dal presente provvedimento le imprese di pesca aventi sede legale nella Regione del Veneto e che operano nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria degli aiuti.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono considerate ammissibili all'erogazione della sovvenzione di cui al presente provvedimento le imprese che svolgono l'attività di pesca professionale nelle acque interne e marittime interne in via prevalente, sia in forma autonoma che associata, e che rispettano i criteri di seguito elencati:



- a) l'impresa beneficiaria deve risultare regolarmente iscritta come impresa "Attiva" con il codice ATECO relativo all'attività prevalente 03.11 (Pesca marina) o 03.12 (Pesca in acque dolci) al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, sia alla data del 03 giugno 2020 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, così come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 luglio 2020;
- b) l'impresa beneficiaria deve avere la sede legale in uno dei comuni della Regione del Veneto, sia alla data del 03 giugno 2020 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, così come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 luglio 2020;
- c) l'impresa beneficiaria deve avere tra i propri soci o tra i propri dipendenti almeno un pescatore titolare di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne e marittime interne di cui all'articolo 25 della L.R. n. 19/1998, in corso di validità al 31 gennaio 2020 ovvero rilasciata o rinnovata in data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 3 giugno 2020, nonché in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale alla data del 3 giugno 2020;
- d) l'impresa beneficiaria non deve risultare impresa già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ad eccezione delle microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- e) l'impresa beneficiaria non deve aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, salvo che lo abbia rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi di quanto stabilito con l'articolo 46 della legge n. 234/2012;
- f) sono escluse dalla possibilità di accedere alle sovvenzioni previste dal presente bando le imprese connesse a persone che ricadano in una o più delle situazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- g) sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dal presente bando le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

3. Modalità di definizione delle sovvenzioni

Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020 e 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020.

L'aiuto erogabile ad ogni singola impresa avente titolo viene così determinato:

- a) la prima parte della sovvenzione viene attribuita all'impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di imbarcazioni nella disponibilità di ciascuna impresa che siano immatricolate per l'attività di pesca presso i registri degli Ispettorati Regionali di Porto della Regione del Veneto, con certificato di navigabilità per le acque interne e marittime interne di cui all'articolo 72 del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, in corso di validità al 31 gennaio 2020 ovvero rilasciato o rinnovato in data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 3 giugno 2020, applicando un parametro pari a Euro 1.000,00 per ogni imbarcazione (numero di imbarcazioni in disponibilità x Euro 1.000,00); le imbarcazioni sono considerate nella disponibilità di un'impresa quando il soggetto armatore dell'imbarcazione, così come risulta dal certificato di navigabilità, è la stessa impresa ovvero un socio o un dipendente della stessa impresa; in mancanza di presentazione della dichiarazione di armatorietà in data antecedente al 3 giugno 2020, il soggetto armatore coincide con il soggetto proprietario dell'imbarcazione, anche a titolo parziale;
- b) la seconda parte della sovvenzione viene attribuita all'impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di pescatori titolari di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne e marittime interne che risultano soci o dipendenti dell'impresa e che hanno le caratteristiche di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 2.2), applicando un parametro pari a Euro 500,00 per ogni pescatore (numero di pescatori soci o dipendenti x Euro 500,00).



Ai fini del calcolo delle sovvenzioni ciascuna imbarcazione e ciascun pescatore professionale devono essere attribuiti in maniera univoca esclusivamente ad una singola impresa richiedente.

Qualora una stessa imbarcazione o uno stesso pescatore risultino inseriti negli elenchi di più imprese diverse, gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano tutte le imprese interessate a integrare l'istanza con la documentazione relativa ai titoli di possesso delle imbarcazioni o al rapporto di lavoro tra l'impresa richiedente e il pescatore inserito negli elenchi, fissando a tal fine un termine perentorio per la risposta non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta o di documentazione insufficiente, l'imbarcazione o il pescatore in questione verranno depennati dall'elenco delle imprese inadempienti e non saranno conteggiati ai fini del calcolo dell'ammontare delle sovvenzioni. In questi casi, inoltre, la Direzione regionale competente procederà alla segnalazione ai fini dell'accertamento della responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

La sovvenzione complessiva spettante a un'impresa risulta dalla somma dei contributi calcolati in base ai parametri di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo 3, fino a un limite massimo per ciascuna impresa pari a Euro 120.000,00 così come previsto al punto 23.a della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020 e 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020.

Il numero di imbarcazioni e il numero di pescatori di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo 3 utilizzati per il calcolo della sovvenzione complessiva spettante a ciascuna impresa devono essere riferiti alla data del 3 giugno 2020.

Le sovvenzioni complessivamente attribuite sono erogate nel limite delle risorse disponibili di cui al paragrafo 1.4 del presente provvedimento. Qualora l'importo totale delle sovvenzioni da concedere superi le risorse disponibili, si procederà a ridurre proporzionalmente per ogni singola impresa le sovvenzioni calcolate con le modalità di cui al presente paragrafo 3.

All'occorrenza di eventuali economie risultanti dall'attribuzione delle sovvenzioni assegnate alle imprese secondo quanto riportato nel presente paragrafo 3, le risorse non attribuite saranno ripartite tra le stesse imprese di pesca in misura proporzionale al valore delle sovvenzioni attribuite in fase di prima ripartizione, fino al completo esaurimento della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.4 del presente provvedimento.

4. Istanza di sovvenzione

4.1 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>.

Qualora l'interessato acceda per la prima volta al programma SIU, dovrà preventivamente accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema, al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>.

Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 4.2, devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Le istanze presentate al di fuori del termine perentorio sopra stabilito, quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta saranno dichiarate irricevibili.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Le istanze devono contenere almeno i seguenti elementi e informazioni:

- a) denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale e partita iva dell'impresa richiedente;



- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
- c) codice IBAN del conto corrente bancario o postale dell'impresa richiedente;
- d) autodichiarazione attestante il possesso in capo all'impresa richiedente di tutti i requisiti di ammissibilità elencati al paragrafo 2.2);
- e) autodichiarazione attestante, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973, che il contributo richiesto è destinato a finanziare un'attività di impresa per scopi diversi dall'acquisto di beni strumentali (contributo in conto esercizio) ed è pertanto soggetto alla ritenuta d'acconto del 4%;
- f) numero di immatricolazione e data di scadenza del periodo di validità del certificato di navigabilità di ogni imbarcazione nella disponibilità dell'impresa che sia immatricolata per l'attività di pesca presso i registri degli Ispettorati Regionali di Porto della Regione del Veneto, con certificato di navigabilità per le acque interne e marittime interne di cui all'articolo 72 del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, in corso di validità al 31 gennaio 2020 ovvero rilasciato o rinnovato in data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 3 giugno 2020; le imbarcazioni sono considerate nella disponibilità di un'impresa quando il soggetto proprietario dell'imbarcazione, anche a titolo parziale, così come risulta dal certificato di navigabilità, è la stessa impresa ovvero un socio o un dipendente della stessa impresa;
- g) codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, numero e data di rilascio della licenza di pesca professionale di tipo A) per le acque interne e marittime interne, ente che ha rilasciato la licenza di pesca, per ciascun pescatore socio o dipendente dell'impresa richiedente;
- h) l'accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura d'aiuto da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare alla misura d'aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, dei contributi stessi.

La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.

Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l'impresa richiedente a integrare l'istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

4.2 Documentazione da allegare all'istanza

A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

- a) copie di tutte le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale per l'attività di pesca professionale, effettuate tra il 3 giugno 2019 e il 3 giugno 2020, relative a tutti i pescatori soci o dipendenti dell'impresa richiedente, elencati nella domanda (paragrafo 4.1, lettera g).
- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.R. n. 16/2018;
- c) copia (fronte e retro) di un documento di identità del rappresentante legale dell'impresa in corso di validità;
- d) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda sottoscritta con firma autografa del rappresentante legale dell'impresa richiedente.

Gli allegati, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa ovvero dal procuratore nel caso in cui sia stata compilata e allegata la procura speciale per la sottoscrizione digitale della domanda.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria effettua la verifica sulla ricevibilità delle domande, sul possesso dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa.



5. Pagamento dell'aiuto

Il provvedimento di liquidazione delle sovvenzioni alle imprese aventi diritto sarà assunto dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria successivamente alla piena efficacia del provvedimento di assegnazione degli aiuti, a seguito della registrazione contabile degli impegni di spesa assunti e della registrazione degli aiuti nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

L'erogazione dell'aiuto verrà completata sul conto corrente dell'impresa beneficiaria, indicato nella domanda, a seguito della piena efficacia del provvedimento di liquidazione.

6. Obblighi a carico del beneficiario

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, si obbliga a:

- a) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle sovvenzioni;
- b) applicare o a far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- c) fornire le informazioni e la documentazione inerenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- d) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria della Regione del Veneto entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;
- e) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile della sovvenzione ricevuta.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

7. Informativa trattamento dati personali

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia.

Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia. Mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

Diritti: l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.



Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 - 30121 Venezia. Mail: dpo@regione.veneto.it

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

8. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795419

Tel. 041/2795546

Fax. 041/2795494

E-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca>

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

Sezione Avvisi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca>

